



**COMUNE DI
CAPERGNANICA**
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio
informatico
in data 23.01.2024
al N. 19
L'incaricato della pubblicazione
F.to

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 39 in data 28.12.2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19.00 circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 8 Consiglieri.

1 - SEVERGNINI ALEX	P	8 - OGLIARI ANNALISA	P
2 - BASSI ANGELO	P	9 - VAGNI SIMONE	P
3 - TIRA ALESSANDRO	P	10 - BEGOTTI STEFANO	A
4 - SCARAVAGGI MARZIA	A	11 - RANCATI BORNAGHI ANDREA	A
5 - CARIFFI ANDREA	P		
6 - SEVERGNINI FABIO	P		
7 - BRESSANI PAOLA	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Il presidente, Sig. DOTT. ALESSANDRO TIRA, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 IN DATA 28.12.2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno. Il Sindaco fornisce ulteriori delucidazioni.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. N. 267/2000;
- art. 49 comma 1 – art. 147bis comma 1 – art. 183 comma 7 - del D. Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Premesso che:

- Dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Unica (IMU) è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 29/06/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della c.d. "Nuova IMU" per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 04/04/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'annualità 2023.

Considerato che, ai sensi di quanto previsto all'art.1 della Legge N. 160/2019:

- il comma 748 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, N. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dispone, a decorrere dal 01/01/2022 l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;
- il comma 754 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversida quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

PRECISATO che il Comune di Capergnanica non trova applicazione quanto previsto al comma 755 della L. 160/2019 che consente ai Comuni, a far data dal 01/01/2021, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima degli immobili non esentati dal 1,06% sino all'1,14%;

PRESO ATTO che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, così come integrato dall'art. 1 comma 837 lettera a) della L. 29/12/2022 N. 197, così recita: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 N. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;
- il comma 759 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, così come integrato dall'art. 1 comma 81, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

VISTI gli articoli:

- 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, N. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 che dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360....”;
- 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 così come modificato dall'art. 1 comma 837 lettera b) L. 29 dicembre 2022 N. 197 che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

EVIDENZIATO che alla data odierna non è stato emanato il decreto previsto dal richiamato comma 756 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 e, pertanto, considerato il permanere del vuoto normativo, il Comune non è al momento sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare né trova attuazione l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della Legge N. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge N. 296/2006 che dispone che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che all'articolo 151 fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 del Decreto 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che introduce il nuovo processo di bilancio degli enti locali;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2024 e ritenuto di **confermare** le medesime aliquote e detrazioni IMU nella misura stabilita per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione **“preambolo (riferimenti normativi)”** del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione **“illustrazione attività (premessa e motivazione)”** del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. **Di approvare** per l'anno **2024** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, confermando quelle determinate per l'anno 2023, secondo il prospetto seguente:

Tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale “D10”	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. “beni merce”	ESENTI (dall'anno 2022)
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	8,10 per mille
Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria “D10”	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille

2. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,

Visto l'art.134, comma 4, del T.U. 267/2000 che testualmente recita:

4. nel caso di urgenze deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza di componenti.

Con voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. N. 267/2000.

FOGLIO PARERI

(ART. 49 comma 1 – ART. 147BIS comma 1 – ART.183 comma 7 - DEL D.LGS. N. 267/2000)

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU) ANNO 2024**

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Capergnanica, 28/12/2023

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Nicoletta Carniti**

Capergnanica, 28/12/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to DOTT. ALESSANDRO TIRA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Capergnanica, 28.12.2023

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Capergnanica, 23.01.2024